



COMUNE di FRANCOLISE
provincia di Caserta

**“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI
SCARICHI DI ACQUE REFLUE IN AREE NON SERVITE DA
PUBBLICA FOGNATURA”**

(art. 1 comma 250 Legge Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011)

INDICE

CAPO I - Norme generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Normativa di riferimento
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Ambito di Applicazione
- Art. 5 Criteri generali
- Art. 6 Corpi recettori finali ammessi
- Art. 7 Trattamenti adeguati
- Art. 8 Ricezione e trasmissione delle domande
- Art. 9 Oneri di procedibilità e di istruttoria
- Art. 10 Autorizzazione allo scarico

CAPO II - Procedure

- Art. 11 Procedura istruttoria
- Art. 12 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 13 Controllo dell'autorizzazione
- Art. 14 Durata dell'autorizzazione – Rinnovo
- Art. 15 Scarichi esistenti
- Art. 16 Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico esistenti

CAPO III - Acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne

- Art. 17 Acque di prima pioggia e lavaggio zone esterne

CAPO IV - Acque reflue assimilate a domestiche

- Art. 18 Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
- Art. 19 Acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati
- Art. 20 Trattamenti adeguati
- Art. 21 Valori limite di emissione
- Art. 22 Frequenza dei controlli/autocontrolli

CAPO V - Acque reflue urbane e industriali

- Art. 23 Scarichi di acque reflue e industriali
- Art. 24 Trattamenti adeguati
- Art. 25 Valori limite di emissione e controlli
- Art. 26 Frequenza dei controlli/autocontrolli

CAPO VI - Vasche a tenuta stagna e pozzi neri

- Art. 27 Smaltimenti di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna
- Art. 28 Pozzi neri

CAPO VII - Pubblica fognatura

- Art. 29 Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura

CAPO VIII - Sanzioni

- Art. 30 Sanzioni amministrative
- Art. 31 Sanzioni penali

CAPO IX – Norme transitorie e finali

Allegati

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione agli scarichi in aree non servite da pubblica fognatura di: acque reflue domestiche e assimilate, piccole utilizzazioni locali, urbane e industriali, in acque superficiali, nel suolo e nei primi strati del sottosuolo, in corpo idrico superficiale e in vasche a tenuta.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti istruttori in corso e nel rispetto di quanto previsto dalla parte terza del sopra citato Decreto Legislativo.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia.

In particolare:

- Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 “ Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale n° 4 del 15/03/2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011)”;
- Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente” e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 9 aprile 2010, n.10/2010 “Regolamento di attuazione della legge regionale 29 luglio 2008, n.8”;
- Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- D.G.R.C. n. 1350 del 06 agosto 2006 “ Decreto Legislativo n. 152/06 – Norme in materia ambientale – Piano di Tutela delle Acque – Disciplina scarichi categorie produttive assimilabili;
- Ambito Territoriale Ottimale N.2 Napoli Volturno “Disciplinare approvato con D.C.d.A. dell'Ente d'Ambito n. 21 del 28.12.2006”;
- Delibera Regione Campania n. 7494 del 29/12/2000;
- Piano Regionale di Risanamento delle Acque di cui alla Deliberazione n. 114/6 del 30/11/1982 pubblicato sul BURC n. 10 del 01.02.1983;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;
- Regolamento Regione Campania 24/09/2013, n. 6 inerente “Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche”, pubblicato sul BURC n. 52 del 30 Settembre 2013;

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nel Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 art. 74.

Per **agglomerato** si intende l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale (art. 74 comma 1 lettera n D.Lgs 152/06). Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane (D.Lgs 152/06 art. 100 comma 1).

Per **edificio isolato** si intende l'insediamento o installazione non servito da rete fognaria in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2.000 abitanti equivalenti ovvero posto ad una distanza superiore a 200 m dalla pubblica fognatura esistente.

Art. 4 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:

1. scarichi di acque reflue domestiche (art. 74 comma 1 lettera g del D.Lgs 152/2006);
2. Scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche (art. 101 comma 7 D.Lgs 152/2006);
3. Scarichi di acque reflue industriali (art. 74 comma 1 lettera h, D.Lgs 152/2006);
4. Scarichi di acque reflue urbane (art. 74 comma 1 lettera i, D.Lgs 152/2006);
5. Scarichi di acque reflue termali (art. 74 comma 1 lettera m, D.Lgs 152/2006);
6. Scarichi di acque calde sotterranee di piccole utilizzazioni locali come definite dalla Legge regionale n. 8/2008 e succ. mod. (art. 1 comma 4 lettera i).

Art. 5 Criteri generali

La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, è presentata al Comune ovvero all'Autorità d'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni (art. 124 comma 7 D.Lgs. 152/2006) dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.

L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano la stessa tipologia di reflui, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza D.Lgs 152/2006. E' fatto obbligo di installare un pozzetto ispettivo su ogni affluente allo scarico principale.

Una singola Autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e, di conseguenza, più titolari.

Tutti i titolari dell'Autorizzazione allo scarico sono tenuti a rispettare e a conservare copia dell'atto autorizzativo ed a conoscere e rispettarne le prescrizioni.

Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico condominiale sono responsabili in solido dello stesso.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico, fa capo a tutti i soggetti che hanno titolo d'uso ad almeno una delle unità immobiliari che recapitano i propri reflui domestici e assimilati nello scarico oggetto dell'autorizzazione stessa.

Gli scarichi costituiti da acque esclusivamente meteoriche sono esenti dall'obbligo di autorizzazione comunale. Se le stesse provengono però da superfici impermeabili scoperte per le quali vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, nelle more dell'emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 113 del del D.Lgs 152/2006, sono sottoposte alla disciplina degli scarichi industriali. Resta comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

Lo smaltimento degli scarichi liquidi è vietato nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/1923).

Art. 6 - Corpi recettori finali ammessi

Ai fini del presente regolamento si considerano corpi recettori finali:

1. Il suolo o i primi strati del sottosuolo;
2. I corpi idrici superficiali;

Nelle more dell'approvazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania, non sono ammessi gli scarichi di qualsiasi natura, diretti, indiretti o tramite i corpi idrici per i quali sia accertata una portata naturale nulla per oltre 120 giorni annui o non significativi, in acque a specifica destinazione funzionale di cui all'art. 79 del D.Lgs 152/2006 e in acque marino costiere ad esclusione degli scarichi termali o di piccole utilizzazioni locali di acque calde sotterranee.

Art. 7 – Trattamenti adeguati

Nelle more di attuazione delle norme regionali applicative della parte III del D.Lgs 152/2006, le autorizzazioni sono rilasciate in base a quanto espressamente disciplinato dal precitato decreto. Ove compatibile, restano validi ed efficaci i criteri, le metodologie, le norme regolamentari e tecniche nazionali (Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento) in modo da assicurare il mantenimento dei livelli depurativi ed evitare un aumento anche temporaneo di inquinamento.

Per gli scarichi di acque reflue domestiche (art. 74 comma 1 lett. g) del D.Lgs 152/06 e succ. mod.) provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore a 50 a.e. (Abitante Equivalente ex art. 74 comma 1 D. lgs. 152/2006) e 50 vani o a 5000 mc valgono le disposizioni previste all'allegato 5 della Deliberazione 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Per gli scarichi domestici o assimilati a domestici provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e. i trattamenti appropriati devono essere individuati con l'obiettivo di:

- rendere semplice la manutenzione;
- essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico;
- minimizzare i costi.

Questa tipologia di trattamento può equivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti. Si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione o tecnologie come impianti ad ossidazione totale.

Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto D.Lgs 152/2006.

Art. 8 - Ricezione e trasmissione delle domande

Le domande per il rilascio delle Autorizzazioni allo scarico fuori fognatura pubblica di cui all'art. 4 del presente Regolamento, sono presentate al Comune di Francolise, Servizio Tecnico;
Per gli scarichi in pubblica fognatura, la domanda di autorizzazione viene presentata secondo i modelli e le procedure definite dall'A.T.O. 2 Napoli Volturno.

Art. 9 – Oneri di procedibilità e di istruttoria

Ai sensi dell'art. 124, comma 11, del D. Lgs 152/06, le spese occorrenti per effettuare rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione, previste nel presente Regolamento, sono a carico del richiedente e vengono determinate nella misura di Euro 150,00 per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate che non recapitano in pubblica fognatura e Euro 850,00 per gli scarichi di acque reflue industriali e acque reflue urbane. Tali tariffe possono essere modificate dalla Giunta comunale in sede di predisposizione del Bilancio di previsione.

I titolari di tutti gli scarichi sono obbligati al pagamento di tutte le altre somme dovute eventualmente all'ARPAC e /o ad altri Enti o società per le spese di sopralluoghi ed analisi.

Gli Enti Pubblici titolari di scarichi sono obbligati al pagamento delle somme dovute eventualmente all'ARPAC o ad altri Enti o società per le spese di sopralluoghi ed analisi.

Art. 10 - Autorizzazione allo scarico

Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui all'art. 4 non in pubblica fognatura, è presentata dai soggetti aventi titolo utilizzando gli appositi modelli allegati al presente regolamento; la domanda è assoggettata all'imposta di bollo secondo la normativa vigente.

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata ai seguenti soggetti:

- proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
- amministratore di condominio pro tempore;
- titolare o legale rappresentante dell'attività da cui si origina lo scarico;
- legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella stessa

CAPO II - PROCEDURE

Art. 11 - Procedura istruttoria

La domanda è presentata dagli aventi titoli d'uso sullo scarico.

I richiedenti della domanda sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria in vigore al momento di presentazione della stessa;

Qualora l'istanza di autorizzazione riguardasse più di una unità immobiliare i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico e vi fossero quindi più soggetti responsabili del medesimo, la domanda deve essere compilata e firmata da tutti i soggetti proprietari indicando il referente principale per i rapporti con l'Amministrazione.

Il Comune provvede, ai sensi dell'art. 124 comma 7 del D.Lgs 152/06, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda, a concedere l'Autorizzazione richiesta. Qualora l'ente risulti inadempiente nei termini sopra indicati, l'Autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo revoca.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, entro il termine massimo di 15 giorni, sarà comunicata al richiedente la necessità di presentare integrazioni, nonché la sospensione del procedimento fino alla produzione delle medesime.

Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, verrà emesso un provvedimento di archiviazione previa assegnazione di un termine di 10 giorni per la controdeduzioni (con nota redatta ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).

E' facoltà del Servizio Tecnico, in relazione alla complessità delle pratiche da instruarsi, di avvalersi di apposita società di servizio competente in materia.

Art. 12 - Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione.

L'autorizzazione deve almeno contenere:

- a) l'individuazione del titolare dello scarico (persona fisica o persona giuridica);
- b) l'individuazione del corpo ricettore;
- c) gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento da cui ha origine lo scarico;
- d) le prescrizioni per la tutela del corpo recettore;
- e) per scarichi contenenti sostanze pericolose, l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in automatico, le relative eventuali modalità di gestione nonché le modalità di conservazione dei risultati, ai sensi dell'art. 131 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni).
- f) l'obbligo di effettuare, a carico del soggetto autorizzato, prelievi ed analisi (autocontrolli) dei parametri chimico-fisici e batteriologici attinenti, di cui all'Allegato 5, alla parte terza, del sopra citato Decreto Legislativo, redatti a cura di strutture pubbliche o private accreditate;
- g) il rispetto dei limiti di accettabilità per il tipo di scarico considerato;
- h) la durata dell'autorizzazione;

Art. 13 - Controllo dell'autorizzazione

Il controllo della osservanza delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione sarà effettuato secondo le modalità di cui al Capo III, Titolo IV, della parte terza, del Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i, ed ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, il Responsabile dell'Area Tecnica, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del sopra citato Decreto Legislativo, provvede ai sensi dell'art. 130 del medesimo decreto, e a seconda della gravità dell'infrazione, all'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) alla **diffida** stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze.
- b) alla **diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione** per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
- c) alla **revoca** dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida, e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

In caso di revoca, il titolare o il legale rappresentante dell'insediamento da cui ha origine lo scarico dovrà presentare:

- a) istanza per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico, in conformità alla modulistica pubblicata;
- b) relazione tecnica debitamente firmata da un tecnico abilitato dalla quale si evincano le cause delle irregolarità precedentemente riscontrate e le misure adottate per l'eliminazione delle stesse.

Art. 14 - Durata dell'autorizzazione - Rinnovo

Salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 152/2006, l'autorizzazione è valida per quattro anni a partire dalla data del rilascio, ed un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata un anno prima della scadenza.

Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art.108 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni), il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare l'attività.

L'istanza di rinnovo dovrà essere effettuata secondo le modalità di legge e corredata della documentazione allegata al presente regolamento.

Art. 15 - Scarichi esistenti

Le autorizzazioni allo scarico vigenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi idonee al recapito nei corpi recettori, qualora non siano cambiate le caratteristiche quali quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati e autorizzati;

Allo stesso tempo, tali scarichi sono considerati conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06, qualora rispettino le seguenti condizioni:

- a) che siano stati progettati ed eseguiti a regola d'arte secondo le determinazioni della Delibera 04.02.1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento;
- b) che osservino le prescrizioni tecniche contenute nell'atto autorizzativo;
- c) che il titolare dimostri e garantisca nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione, funzionamento ed efficienza dello scarico nonché il rispetto delle condizioni di autorizzazione;

Art. 16 - Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico esistenti

Il Comune prevede la procedura semplificata per il rinnovo delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Caserta. Queste sono rinnovate, a condizioni che i titolari delle Autorizzazioni, trasmettano la seguente documentazione:

- a) copia dell'istanza di rinnovo presentata un anno prima della scadenza all'ente competente (per le istanze già in corso di rinnovo);
- b) trasmissione al Comune della richiesta di rinnovo (non in bollo per le istanze già in corso di rinnovo), come da modulistica allegata al presente Regolamento;
- c) dichiarazione circa il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate, nonché la buona gestione;
- d) il rispetto delle disposizioni contenute nelle Autorizzazioni di cui si chiede il rinnovo;
- e) relazione geologica sull'area dove insiste lo scarico in riferimento al permanere delle condizioni idrogeologiche del sito in termini di stabilità e del potere assorbente del terreno.

I titolari delle autorizzazioni che non rispettano anche una sola delle condizioni di cui sopra, dovranno provvedere a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione agli scarichi a norma del presente Regolamento.

CAPO III - ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE

Art. 17 - Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

In linea generale le acque meteoriche di dilavamento, se liberamente e naturalmente smaltite da una superficie scolante, non sono considerate "**scarico**" ai sensi della normativa vigente in materia.

Tuttavia, perdono la natura di acque meteoriche quando provengono dal dilavamento, anche in modo discontinuo, di aree destinate ad attività commerciali o di produzione di beni, trasportando con sé i residui di tali attività.

Nelle more dell'emanazione della disciplina regionale prevista all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i., le acque di prima pioggia o di lavaggio provenienti da superfici impermeabili scoperte per le quali vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sono sottoposte alla disciplina degli scarichi industriali anche se trattate, e devono essere conformi ai limiti di emissione, ai divieti e alle condizioni previsti - per gli scarichi industriali - dall'allegato 5, della parte terza, del sopra citato Decreto Legislativo. Nel caso di recapito sul suolo valgono le disposizioni di cui all'art. 103, comma 1, lettera c) del decreto.

Si definiscono:

Acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti.

Acque di lavaggio: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica.

Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne devono essere recapitate in ordine preferenziale:

- a) *in pubblica fognatura;*
- b) *sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, in assenza di alternative tecnicamente ed economicamente realizzabili anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili*

In particolari situazioni di pericolo per l'ambiente, si può richiedere che le acque di prima pioggia e di lavaggio siano trattate come rifiuti, ai sensi della parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i.

I criteri generali e gli elementi di valutazione atti ad individuare le possibili casistiche per le quali il dilavamento delle superfici esterne può costituire un fattore di inquinamento, consistono:

- *nella ricaduta degli inquinanti aeriformi e delle emissioni in atmosfera da camini industriali;*
- *nella movimentazione di materie prime a carattere pulverulento;*
- *a particolari lavorazioni che non possono essere svolte in ambienti chiusi;*
- *nei cicli lavorativi in cui la tecnologia degli impianti non sempre può eliminarne o raccogliere puntualmente la dispersione di sostanze pericolose;*
- *nelle aree scoperte destinate ai centri di cernita e deposito di rifiuti;*
- *nella potenziale possibilità di sversamento e spargimento accidentali di liquidi o liberazione di gas volatili o sollevamento di polveri.*

A titolo indicativo ed esemplificativo si riportano i seguenti settori produttivi, e/o attività specifiche, per i quali il dilavamento delle superfici esterne, operato dalle acque meteoriche o di lavaggio, può costituire un fattore di inquinamento:

- *Industria petrolifera;*
- *Industrie / impianti chimici;*
- *Impianti di produzione e trasformazione dei metalli (impianti di produzione di ghisa e acciaio / fonderie di metalli ferrosi);*
- *Trattamento e rivestimento superficiale dei metalli; Stazioni di distribuzione di carburante;*

- Depositi all'ingrosso di preparati / sostanze liquide e/o solide, anche pericolose;
- Depositi di veicoli destinati alla rottamazione / attività di demolizione autoveicoli ai sensi del D. Lgs 209/2003;
- Stoccaggio /centri di raccolta / trattamento di rifiuti;
- Attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- Stabilimenti di lavorazione di oli minerali o sintetici non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) dell'allegato I del punto precedente ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze;
- Aree intermodali destinate all'interscambio di merci e materiali; Concia e tinture delle pelli e del cuoio;
- Produzione della pasta carta, della carta e del cartone; Produzione di pneumatici;
- Autofficine;
- Carrozzerie;
- Autolavaggi;
- Aree di sosta e di parcheggio compreso le aree di manovra superiore a 5000 mq.

Salvo diversa disciplina regionale, **non sono soggette ad autorizzazione** le immissioni di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili provenienti:

- dalle strade pubbliche e private;
- dalle superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli aziendali, delle maestranze e dei clienti nonché al transito degli automezzi anche pesanti connessi alle attività svolte inferiori a 5000 mq;
- dalle superfici destinate esclusivamente al parcheggio e al transito degli autoveicoli nelle aree di servizio e di sosta inferiori a 5000 mq;
- dalle superfici adibite esclusivamente al deposito dei prodotti finiti e delle materie prime, non degradabili, connessi all'attività dello stabilimento, eseguito con modalità e tipologie di protezione tali da evitare oggettivamente il dilavamento delle acque meteoriche;
- dalle superfici esterne scoperte a servizio degli esercizi commerciali inferiori a 5000 mq.

Valutata la possibilità che vi sia dilavamento, delle superfici impermeabili scoperte, di sostanze pericolose o sostanze che possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento sul suolo è consentito a condizione che le acque di prima pioggia e di lavaggio, attraverso l'installazione di appositi dispositivi (deviatori di flusso, vasche di accumulo), vengano opportunamente convogliate, per il volume delle acque calcolato secondo le definizioni precedentemente riportate, e siano sottoposte ad adeguato trattamento. A tale scopo, quando non sia possibile convogliare dette acque all'impianto di depurazione a servizio delle acque reflue industriali dello stesso insediamento, è da ritenersi necessario l'adozione di idonei sistemi di trattamento. I sistemi di trattamento adottati dovranno essere conformi alle disposizioni ed alle normative tecniche vigenti e dovranno essere realizzati od adeguati utilizzando le migliori tecnologie disponibili.

Il recapito delle acque di seconda pioggia non è soggetto ad autorizzazione allo scarico, salva diversa disciplina regionale.

CAPO IV - ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

Art. 18 - Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'Allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (G.U. n.28 del 3 febbraio 2012). Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche. Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali.;
- b) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente punto a) .

Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche quelle alle quali si applicano i criteri di cui al Regolamento della Regione Campania 24/09/2013, n. 6 inerente "Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche", pubblicato sul BURC n. 52 del 30 Settembre 2013;

Art. 19 - Acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati

E' consentito lo scarico sul suolo, o nei primi strati del sottosuolo, delle acque reflue domestiche provenienti da **insediamenti, installazioni o edifici isolati** per i quali la Regione dovrà indicare sistemi individuali, o

altri sistemi pubblici o privati, adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, oltre ai tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi (comma 3 dell'art. 100 D.Lgs. 152/2006).

In assenza della sopra citata normativa regionale si considerano **“insediamenti, installazioni o edifici isolati”** gli edifici non serviti da rete fognaria in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2000 a.e.

Sono considerati **“insediamenti, installazioni o edifici isolati”** gli edifici posti ad una distanza superiore a 200 m dalla pubblica fognatura.

La deroga al divieto di scarico sul suolo dei reflui di natura domestica o assimilata provenienti da **insediamenti, installazioni o edifici isolati** (così come sopra definiti), è accertata mediante l'acquisizione, fornita dall'ISTANTE, fermo restando il rispetto di tutte le altre norme previste in materia di cui al D.Lgs.152/06 e alle norme tecniche di cui alla **Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento** (del 4 febbraio 1977) di una **dichiarazione** del Comune attestante che l'insediamento, l'installazione o l'edificio in parola ricade in aree in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2000 a.e. o dell'ATO con la quale attesta che l'insediamento, l'installazione o l'edificio in parola non è servito da rete fognaria (o ad una distanza superiore a 200 m dalla pubblica fognatura)

Art. 20 - Trattamenti adeguati

Considerato che il Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i non ha stabilito alcun limite da rispettare per le acque reflue domestiche e assimilate, avendo delegato alle Regioni l'individuazione di trattamenti adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, nelle more di apposita normativa regionale, in forza dell'art. 170, comma 11, del sopra citato Decreto Legislativo, per gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati inferiori a 50 a.e. e 50 vani o 5000 mc, restano validi ed efficaci i criteri, le metodologie e le norme tecniche, di cui alla **Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento** (del febbraio 1977) e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata in G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977), per le parti compatibili con il Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni). La conformità allo scarico sul suolo è data dal rispetto delle seguenti condizioni:

- a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;
- b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni di cui all'allegato E;
- c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
- d) che deve essere dotato di pozzetto/i di ispezione idonei per la verifica del suo funzionamento e per le eventuali operazioni di manutenzione e pulizia, e deve essere dotato di un pozzetto finale per eventuali autocontrolli.

2. Per gli scarichi domestici o assimilati provenienti da insediamenti installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e. valgono i principi di cui all'art. 7 comma 3.

Art. 21 - Valori limite di emissione

In conformità con quanto previsto dall'art. 101, comma 5, Decreto Legislativo n. 152/2006 il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Sino all'emanazione di norme regionali, per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, il D. Lgs. 152/2006 non impone l'obbligo del pozzetto fiscale (art. 101 comma 3), ne consegue quindi l'assenza di controlli obbligatori da parte degli organismi di controllo. In assenza di una tabella di controllo per i reflui domestici e assimilati che recapitano sul suolo provenienti da insediamenti installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e., l'Autorità Competente, al fine di assicurare la tutela del suolo e del sottosuolo, può richiedere i parametri da controllare indicati nella tabella che segue, con riferimento ai valori limite della Tabella A allegata al Piano Regionale di Risanamento delle Acque della Regione Campania:

- pH
- Materiali grossolani
- Ass. Materiali in sospensione
- BOD5
- COD
- Azoto totale
- Fosforo totale
- Tensioattivi totali
- Cloro attivo
- Cloruri
- Saggio di tossicità su Daphnia magna
- Escherichia coli

Quanto sopra dovrà intendersi automaticamente modificato ed integrato a seguito dell'emanazione di

specifici atti deliberativi della Regione Campania.

Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1, dell'Allegato 5, della parte terza, del Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i.

Art. 22 - Frequenza dei controlli - autocontrolli

Su giudizio dell'Autorità Competente gli eventuali autocontrolli di reflui domestici e assimilati che recapitano sul suolo provenienti da insediamenti installazioni o edifici isolati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e. (Abitante Equivalente), saranno effettuati da Enti Pubblici o privati accreditati almeno una volta l'anno e comunque secondo le prescrizioni previste nella determina di autorizzazione.

Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere trasmessi con tempestività all'ufficio competente e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data di consegna degli elaborati.

L'Autorità Competente può richiedere il controllo da parte dell'ARPAC o Università qualora dovessero emergere disfunzioni del sistema depurativo o il superamento dei limiti tabellari.

Tutte le spese per controlli ed autocontrolli restano a carico del titolare dell'autorizzazione.

CAPO V - ACQUE REFLUE URBANE E INDUSTRIALI

Art. 23 - Scarichi di acque reflue urbane ed industriali

Fanno eccezione, ai sensi dell'articolo 103 de D.Lgs. 152/2006, al divieto di scarico sul suolo "gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle Regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo n. 152/06 s.m.i".

Lo scarico sul suolo di reflui industriali ed urbani è consentito solo quando sia accertata la seguente condizione: che la fognatura si trovi, comunque, oltre le distanze previste dal citato punto 2 dell'allegato 5 lettera a) e b). Più precisamente la distanza dalla più vicina fognatura oltre la quale è permesso lo scarico sul suolo è di:

- 1000 metri per scarichi di portate giornaliere medie fino a 500 mc per reflui urbani e fino a 100 mc per reflui industriali;
- 2.500 metri per scarichi di portate giornaliere medie oltre 500 mc e fino a 5.000 mc per reflui urbani oltre 100 mc e fino a 500 mc per reflui industriali;
- 5.000 metri per scarichi di portate giornaliere medie oltre 5.000 mc e fino a 10.000 mc per reflui urbani oltre 500 mc fino a 2.000 mc per reflui industriali

La deroga al divieto di scarico sul suolo di acque reflue urbane ed industriali è accertata mediante l'acquisizione, fornita dall'ISTANTE, fermo restando il rispetto di tutte le altre norme previste in materia di cui al D.Lgs.152/06 e alle norme tecniche di cui alla **Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento** (del 4 febbraio 1977) di una **dichiarazione** del gestore della rete fognaria attestante la distanza della fognatura dai confini dell'insediamento da cui ha origine lo scarico.

Art. 24 - Trattamenti adeguati

Con riferimento ai trattamenti appropriati da realizzare, questi saranno tali da garantire il rispetto dei limiti di emissione di cui al successivo articolo.

Art. 25 - Valori limite di emissioni e controlli

Ai sensi dell'art. 101, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/2006 s.m.i, il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Sino all'emanazione di norme regionali, per gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4, dell'Allegato 5, del citato Decreto Legislativo.

I parametri da controllare sono tutti quelli della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del citato D.Lgs. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5, di cui sopra.

Art. 26 - Frequenza dei controlli – autocontrolli

I controlli per gli scarichi industriali saranno effettuati dall' ARPAC almeno due volte l'anno. Per i titolari dello scarico (o per il gestore dell'impianto) c'è l'onere di dover assicurare una modalità di autocontrollo almeno due volte l'anno e comunque secondo le prescrizioni previste nella determina di autorizzazione. Tutte le spese per controlli ed analisi restano a carico del titolare dell'autorizzazione.

I controlli per i reflui urbani saranno effettuati secondo quanto previsto dal punto 2 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06.

CAPO VI - VASCHE A TENUTA STAGNA E POZZI NERI

Art. 27 – Smaltimento di rifiuti liquidi in vasche a tenuta stagna

Nei casi di dimostrata impossibilità nel realizzare impianti a norma con la legislazione vigente per mancanza di terreno utile e disponibile per la realizzazione degli stessi è consentito lo smaltimento di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue (previsti dall'art. 110 comma 3 lett. a del D. Lgs. 152/2006) in vasche a perfetta tenuta stagna e il successivo conferimento dei rifiuti liquidi a un trasportatore abilitato al conferimento in impianto autorizzato;

Lo stoccaggio di acque reflue in vasche a tenuta non è soggetto ad autorizzazione allo scarico ma alla sola comunicazione all'Amministrazione Comunale competente.

Al fine di acquisire la "idonea garanzia", l'Amministrazione comunale può richiedere alla Ditta interessata idonea documentazione (descrizione delle caratteristiche delle vasche a tenuta; perizia giurata di un tecnico abilitato sulle perfette condizioni di tenuta della vasca; contratti con trasportatore e smaltitore; iscrizioni all'Albo ed autorizzazioni in possesso di tali soggetti; copia del registro di carico e scarico disponibile per le annotazioni di legge).

L'azienda è tenuta a verificare che il trasportatore e lo smaltitore finale siano in possesso delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni necessarie per trasportare e smaltire lo specifico rifiuto di cui si tratta;

Ogni operazione di conferimento dei rifiuti liquidi al trasportatore deve essere accompagnata dal formulario di identificazione e registrata (entro sette giorni) nel registro di carico e scarico dei rifiuti; la violazione di questi obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative;

Qualora i rifiuti liquidi di più soggetti produttori conferiscono in unica vasca a tenuta essi nominano fra di loro, un responsabile per tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

Il titolare è tenuto a verificare che ogni formulario di smaltimento venga restituito controfirmato e datato in arrivo dal destinatario del rifiuto entro tre mesi dalla data di conferimento dello stesso al trasportatore, segnalando in caso contrario alla Provincia la mancata ricezione del formulario, la violazione di questo obbligo rende il produttore "responsabile" di qualsiasi danno od illecito provocato dalla successiva gestione dei rifiuti.

L'Amministrazione comunale è tenuta a rilasciare il certificato di agibilità qualora, in mancanza di autorizzazione allo scarico per le acque reflue provenienti dai servizi igienici, vi sia idonea garanzia che le stesse vengano stoccate in vasche a tenuta e successivamente conferite, nel rispetto della parte quarta del D.L. 152/06, a soggetti abilitati a trasportarle ad impianti autorizzati allo smaltimento.

Art. 28 - Pozzi neri

È vietata l'adozione di pozzi neri per lo smaltimento degli scarichi domestici e assimilati;

I pozzi ancora in esercizio dovranno essere sostituiti con gli impianti appropriati a norme del presente Regolamento. L'utilizzazione dei pozzi neri è consentita in deroga, solamente se a servizio di locali in cui non vi sia la distribuzione idrica interna, con dotazione non superiore a 30/40 lit./giorno pro capite;

CAPO VII - PUBBLICA FOGNATURA

Art. 29 – Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura

Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura nel rispetto delle normative.

Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. In tal caso l'allacciamento deve avvenire nei tempi che saranno indicati volta per volta dall'ufficio competente a seguito dell'avanzamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria e secondo le modalità previste dal Regolamento dell'Ente Gestore che comunicherà all'Amministrazione Comunale i tratti fognari in fase di realizzazione o ripristino e gli insediamenti soggetti all'obbligo di allacciamento. Il Servizio competente dell'Amministrazione Comunale comunicherà ai titolari di tali insediamenti l'obbligo di allacciamento.

Nel caso in cui un utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura non ottemperi, il Servizio competente, sentito il parere dell'Ente Gestore, imporrà l'allaccio tramite emissione di apposita ordinanza sindacale.

Potrà essere consentito scaricare i reflui domestici e quelli ad essi assimilati in corpi ricettori diversi dalla fognatura pubblica solamente nelle aree e nelle località non servite da pubblica fognatura così come definite all'art. 3 comma 4 del presente Regolamento.

CAPO VIII - SANZIONI

Art. 30 - Sanzioni amministrative

Chiunque, ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 152/06, salvo il fatto che costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valore limiti di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 della parte 3° del D.lgs.,

oppure i diversi valore limiti stabiliti dalla Regione, o quelli fissate dalle autorità competenti, è punito con una sanzione amministrativa da € 3.000,00 a € 30.000,00;

Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.lgs., oppure i corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica una sanzione amministrativa non inferiore ad € 20.000,00;

Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124 del D.lgs., oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da € 6.000,00 a € 60.000,00. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo, la sanzione amministrativa è da € 600,00 a € 3.000,00;

Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al punto 1 di cui sopra, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'art. 107 c.1 del D.lgs., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.500,00 a € 15.000,00.

I proventi delle sanzioni amministrative sono incassati dall'ente competente all'applicazione delle relative sanzioni, restano fermi i vincoli di destinazione disposti dall'art. 136 del D.lgs.

Art. 31 - Sanzioni penali

Ai sensi dell'art. 137 del D.lgs, chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00;

Quando le condotte descritte al punto 1 di cui sopra, riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle TABELLE 3/A e 5 dell'allegato 5 parte 2 a del D.lgs., la pena è l'arresto da mesi tre a tre anni;

Valgono altresì, tutte le altre sanzioni penali indicate agli artt. 137, 138, 139 e 140 del D.lgs. 152/2006.

CAPO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

I titolari di autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla Provincia di Caserta in fase di rinnovo per i quali sono in corso procedimenti di revoca, diffida o decadenza per motivi amministrativi non legati al superamento dei parametri tabellari, fermo restando le violazioni di cui all'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e le applicazioni delle sanzioni ivi contenute, possono richiedere nuova istanza con la procedura semplificata prevista per il rinnovo se non sono intervenute modifiche sull'impianto e sui sistemi di scarico precedentemente autorizzati dimostrando con idonea documentazione tecnica e con referti analitici che il refluo è conforme ai parametri tabellari e che il sito è idoneo allo scarico.

I titolari di autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla Provincia di Caserta per i quali sono in corso procedimenti di revoca, diffida o decadenza, o sono state già revocate per motivi diversi da quelli amministrativi, fermo restando le violazioni di cui all'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e le applicazioni delle sanzioni ivi contenute, possono presentare una relazione illustrativa nella quale vengono motivate le cause della revoca e i provvedimenti che sono stati adottati per la risoluzione dei problemi con un'analisi completa del refluo e contestualmente richiedere nuova istanza specificando che non sono intervenute modifiche sull'impianto e sui sistemi di scarico precedentemente autorizzati e fornendo la documentazione pregressa integrata con quella mancante a giudizio dell'Autorità Competente.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i proprietari di singoli fabbricati, villette o case private che scaricano le proprie acque reflue domestiche nel suolo, per regolarizzare la propria situazione, sono tenuti presentare una richiesta di autorizzazione allo scarico al comune fornendo idonea documentazione circa l'esistenza del sistema di scarico con una relazione descrittiva del sistema di trattamento e con un grafico planimetrico riportante l'ubicazione dell'impianto e della vasca assorbente finale.

Qualora non sono presenti idonei sistemi di trattamento devono adeguarsi alla disciplina presente regolamento del munendosi di idonei impianti di trattamento delle acque.

Il Comune, sulla base della documentazione esibita, rilascerà specifica autorizzazione allo scarico con le eventuali prescrizioni sulla conduzione dello stesso.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento del Comune di Francolise.

L'emanazione di leggi nazionali e regionali, l'adozione di regolamenti nazionali e regionali che introducono modifiche alle norme del presente regolamento, si intendono automaticamente modificate, senza necessità di espressa approvazione.

- In caso di scarico sul suolo e nel suolo, di avere la piena disponibilità del suolo e di avere adottato tutti gli opportuni accorgimenti per evitare il ristagno delle acque reflue o il loro ruscellamento e/o impaludamento e tutte le cautele per evitare danni alle falde acquifere, alla stabilità dei suoli o all'ambiente in genere;
- che i punti assunti per il controllo dello scarico (pozzetti ispettivi e punto diretto nel corpo idrico recettore) sono resi agibili ed accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente al controllo;
- che i valori limite di emissione dello scarico non sono conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo e che lo scarico non avviene mediante l'utilizzo di condotte by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- di aver messo in atto tutti gli opportuni accorgimenti e tutte le cautele per evitare danni a terzi e per evitare qualsiasi inquinamento o pregiudizio al corpo recettore, alle acque, al suolo, al sottosuolo ed all'ambiente in genere e che non vi sono problematiche ambientali conseguenti l'attivazione e/o l'esercizio dello scarico e che lo scarico è pienamente compatibile col corpo recettore;
- di rispettare tutte le norme e le cautele prescritte in campo ambientale, sanitario ed urbanistico, nonché tutte le altre disposizioni di legge e regolamentari in materia di acque pubbliche, agricoltura, igiene e sicurezza pubblica;
- di trasmettere, su richiesta dell'ufficio istruttore, ogni altra documentazione necessaria per l'istruttoria della presente richiesta;

e si impegna fin da ora:

- a rispettare i valori limite di emissione previsti dall'allegato 5 – tabelle 1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché il limite massimo indicato nell'autorizzazione per il parametro ESCHERICHIA COLI e ad osservare tutte le altre prescrizioni che verranno indicate nell'autorizzazione allo scarico, nonché le norme tecniche in materia di scarichi nel suolo;
- ad effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate con le modalità e con le periodicità stabilite dall'allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché da quanto previsto dall'atto autorizzativo;
- alla perfetta gestione dell'eventuale misuratore in automatico delle portate in uscita e della conservazione dei risultati;
- a mantenere sempre agibili ed accessibili alle Autorità competenti i punti assunti per il controllo dello scarico;
- a comunicare tempestivamente al Comune e all'A.S.L., eventuali guasti o difetti dell'impianto di trattamento precisando il tipo di anomalie, le modifiche indotte alla qualità dello scarico e i tempi previsti per il ripristino;
- a comunicare, ai suddetti Uffici, ogni variante qualitativa o quantitativa dello scarico, le eventuali modifiche dell'impianto, del sistema di scarico o dei pozzetti fiscali, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- a richiedere, all'Amministrazione Comunale, regolari volture per eventuali variazioni della titolarità dello scarico;
- a smaltire i fanghi prodotti nel rispetto delle norme in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni) ovvero ad eseguire lo smaltimento o il recupero secondo la vigente normativa;
- a risarcire gli eventuali danni che potrà arrecare a terzi, per i quali l'Amministrazione comunale s'intende sollevata fin da ora da qualsiasi responsabilità o indennizzo di sorta;

prendendo atto che:

nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi l'Amministrazione comunale applicherà le sanzioni previste dalla normativa vigente, salvo che il caso non costituisca reato, procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative e, a seconda della gravità dell'infrazione, alla determinazione dei seguenti atti amministrativi:

1. diffida, con indicazione del termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
2. diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

ed allega la seguente documentazione in duplice copia:

- Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;
- Fotocopia del codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- Ricevuta del versamento dei diritti di istruttoria intestato al Comune di Francolise;
- Scheda Tecnica, debitamente compilata in ogni sua parte;
- inquadramento territoriale in scala adeguata con indicazione del punto di scarico e del corpo recettore;

- Planimetria catastale in idonea scala con l'indicazione dei percorsi delle acque, distinti per tipologia ed uso, dal prelievo fino al punto di scarico e con indicazione dei relativi pozzetti d'ispezione;
- Relazione tecnico-illustrativa, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, del ciclo produttivo completa di ogni fase di lavorazione e del processo depurativo adottato;
- Nel caso di scarico sul suolo e nel suolo, relazione geologica circa il rispetto delle norme tecniche in riferimento al sito di scarico;
- Planimetrie e sezioni di progetto relative all'impianto di depurazione.

Data: _____

Firma del richiedente

Allegato 2

SCHEDA TECNICA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI RILASCIO/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE

- DOMESTICHE
 INDUSTRIALI
 URBANE
 ASSIMILATE A DOMESTICHE

DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA: _____

SEDE : _____

NOTIZIE GENERALI

- **Individuazione dello scarico**

Estremi catastali del punto di scarico:

Comune di _____ Foglio _____ Particella _____
Comune di _____ Foglio _____ Particella _____
Comune di _____ Foglio _____ Particella _____

- **Origine dello scarico**

Servizi igienici e/o cucine e/o mense _____

Attività produttiva _____

Altro _____

- **Descrizione del ciclo produttivo** _____

- **Materie prime utilizzate** _____

- **Fonti di approvvigionamento idrico e quantità di acqua prelevata**
Quantità

Denominazione	
4. Acquedotto	mc/giorno _____ mc/anno _____
5. Corpo idrico superficiale	mc/giorno _____ mc/anno _____
6. Pozzo privato	mc/giorno _____ mc/anno _____
7. Sorgente privata	mc/giorno _____ mc/anno _____
8. Altro	mc/giorno _____ mc/anno _____

- **Quantità di acqua utilizzata per l'attività**

Denominazione	Quantità
9. Ciclo produttivo	mc/giorno _____ mc/anno _____
10. Raffreddamento	mc/giorno _____ mc/anno _____
11. Usi civili – wc - mense	mc/giorno _____ mc/anno _____

12. Altro mc/giorno _____
mc/anno _____

• **Quantità di refluo scaricato**

Denominazione	Quantità
13. Ciclo produttivo	mc/giorno _____ mc/anno _____
14. Raffreddamento	mc/giorno _____ mc/anno _____
15. Usi civili – wc - mense	mc/giorno _____ mc/anno _____
16. Altro	mc/giorno _____ mc/anno _____

• **Identificazione dello scarico – tipo di scarico**

17. Continuo
18. Discontinuo
19. Periodico (specificare il periodo) _____
20. Saltuario (specificare la frequenza) _____
21. Occasionale (specificare il periodo) _____

• **Presunte caratteristiche delle acque di scarico** _____

• **Recapito dei reflui:**

22. ACQUE SUPERFICIALI
23. SUOLO
24. NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE
25. RETE FOGNARIA

Se il refluo viene allontanato in ACQUE SUPERFICIALI:

- In corpo idrico superficiale naturale, indicare:
nome del corpo recettore _____
sponda idrografica ricevente _____
- In corpo idrico superficiale artificiale, indicare:
nome del corpo recettore _____
sponda idrografica ricevente _____
- In lago naturale, indicare:
nome _____
sponda idrografica ricevente _____
- In invaso artificiale, indicare:
nome _____

Se il refluo viene allontanato sul SUOLO E STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO:

- Distanza dal più vicino corpo idrico: m _____
- Esiste la possibilità di convogliare i reflui in corpo idrico: _____

Se il refluo viene allontanato negli STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE, indicare:

- Sviluppo della condotta disperdente: m _____
- Area di terreno interessato: m² _____
- Profondità della falda: m _____
- Caratteristiche del terreno: _____

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELL'ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- L'impianto è gestito da: _____
- Tipo di impianto: _____
- Descrizione del sistema depurativo: _____
- Modalità di trattamento sul posto dei fanghi di depurazione: _____

-
- Modalità e tempistica di smaltimento dei fanghi:
-

Documentazione da produrre:

- Inquadramento territoriale in scala adeguata con indicazione del punto di scarico e del corpo recettore;
- Estratto di mappa catastale con indicati i pozzetti, lo scarico, le condotte di collegamento, il corpo recettore e l'eventuale impianto di depurazione;
- Relazione tecnico-illustrativa, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, del ciclo produttivo completa di ogni fase di lavorazione e del processo depurativo adottato;
- Nel caso di scarico sul suolo e nel suolo, relazione geologica circa il rispetto delle norme tecniche in riferimento al sito di scarico;
- Planimetrie e sezioni di progetto relative all'impianto di depurazione.

Data: _____

Firma del richiedente